



Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 10 gennaio 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10, 16, 20, 32 capoverso 1^{bis}, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie (LFE);
visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali,

Art. 16 Registrazione come detentore di cani oppure come persona che importa o prende in custodia un cane

¹ I Cantoni registrano i detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. A tale scopo ciascun Cantone designa un'autorità competente.

² Possono essere registrate solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra il rappresentante legale.

³ Devono precedentemente registrarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio le persone che intendono:

- a. detenere per la prima volta un cane;
- b. importare un cane;
- c. prendere in custodia un cane per oltre tre mesi.

1 RS 916.401
2 RS 916.40
3 RS 455

⁴ L'autorità competente rileva i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. indirizzo.

⁵ Essa registra inoltre il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, previa autorizzazione della persona in questione.

⁶ Essa registra i dati nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).

Art. 17 Identificazione dei cani

¹ I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.

² L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.

³ Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:

- a. nome;
- b. sesso;
- c. data di nascita;
- d. razza o tipo di razza;
- e. colore del manto;
- f. nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane;
- f. nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
- h. nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
- i. data dell'identificazione.
- j. numero del microchip.

Art. 17a Microchip per l'identificazione

¹ I microchip per l'identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:2008⁴ e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT⁵ concer-

⁴ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

⁵ RS 784.101.2

nenti l'offerta e l'immissione in commercio di nuovi impianti di telecomunicazione (art. 6–19 OIT).

² I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l'identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

³ Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

⁴ Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip.

Art. 17b Verifica dell'identificazione per i cani importati

¹ In caso di importazione di un cane, entro dieci giorni la persona che ha effettuato l'importazione deve far verificare l'identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.

² Con la verifica dell'identificazione si rilevano i seguenti dati:

- a. dati di cui all'articolo 17 capoverso 3 lettere a–e, se non sono completi;
- b. nome, cognome e indirizzo della persona che ha importato il cane;
- c. nome e cognome del veterinario che ha verificato l'identificazione;
- d. data della verifica dell'identificazione;
- e. numero del passaporto per animali da compagnia con cui il cane è stato importato;
- f. data dell'importazione;
- g. numero del microchip straniero.

Art. 17c Registrazione dei cani e del decesso di un cane da parte del veterinario

¹ I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l'identificazione o con la verifica dell'identificazione.

² Essi possono registrare il decesso di un cane nella banca dati sui cani per i detentori di cani e per le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

Art. 17d Obblighi del detentore di cani e delle persone che importano o prendono in custodia un cane

¹ Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a registrarlo entro dieci giorni nella banca dati sui cani.

² Il detentore di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi sono tenuti a registrare nella banca dati il decesso di un cane entro dieci giorni.

³ Essi sono tenuti a notificare i cambiamenti di nome e di indirizzo al gestore della banca dati entro dieci giorni. I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati all'autorità competente del nuovo luogo di domicilio.

Art. 17e Registrazione di dati da parte dell'autorità competente

¹ L'autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

² Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l'acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le persone tenute alla registrazione dei dati.

Art. 17f Registrazione di dati da parte del gestore della banca dati sui cani

¹ Il gestore della banca dati sui cani registra i dati notificati secondo l'articolo 17a capoversi 3 e 4.

² Esso può registrare nella banca dati sui cani i pertinenti dati per le persone, le istituzioni e le autorità tenute alla registrazione di dati.

Art. 17g Registrazione di altri dati

I Cantoni possono registrare o far registrare altri dati nella banca dati sui cani.

Art. 17h Accesso alla banca dati sui cani: diritti di trattamento

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera:

- a. l'USAV;
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. i veterinari cantonali;
- d. le autorità competenti designate dai Cantoni;
- e. il gestore della banca dati sui cani.

² I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso.

³ I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per:

- a. la registrazione della vendita e dell'acquisto di cani nonché la cessione e la presa in custodia di cani per oltre tre mesi;
- b. la registrazione del decesso di un cane.

⁴ I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

Art. 17i Accesso alla banca dati sui cani: diritti di consultazione

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti autorità possono consultare online i dati di tutta la Svizzera contenuti nella banca dati sui cani:

- a. l'Amministrazione federale delle dogane;
- b. le autorità di polizia.

² Per identificare i cani, i veterinari possono consultare online i dati di tutta la Svizzera relativi ai detentori di cani e alle persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi.

³ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le autorità designate dal diritto cantonale possono consultare online i dati della banca dati sui cani, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

Art. 17j Entità dei diritti di accesso e cerchia di persone autorizzate

¹ L'USAV definisce per le autorità federali l'entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate.

² I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l'entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate.

Art. 17k Assegnazione dei diritti di accesso

L'USAV assegna i diritti di accesso alle autorità federali. I Cantoni assegnano gli altri diritti di accesso.

Art. 17l Conservazione dei dati

Il gestore della banca dati conserva i dati rilevati secondo l'articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l'articolo 74 capoverso 6 dell'ordinanza del 23 aprile 2008⁶ sulla protezione degli animali. I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell'ultimo cane.

Art. 17m Governo elettronico

I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pubblico del 18 novembre 2015⁷ concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016–2019).

⁶ RS 455.1

⁷ FF 2015 7981

Art. 18 Registri cantonali dei cani

I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale di consultare i registri dei cani tenuti in relazione alla riscossione delle tasse sui cani.

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 2a:

**Registrazione di determinate aziende detentrici di animali
e prescrizioni relative all'identificazione di altre specie animali**

Art. 35 cpv. 1 e 3 lett. c

¹ La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.

³ La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:

- c. mancata frequentazione del corso di formazione continua o mancata ripetizione del corso di introduzione.

Art. 36, rubrica e cpv. 1, 4 e 5

Corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame

¹ I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.

⁴ Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizootie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.

⁵ L'USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 novembre 2014⁸ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia

Ingresso

visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 1966⁹ sulle epizootie (LFE); in esecuzione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un'epizootia
Sono fatte salve le misure di protezione adottate dall'USAV allo scopo di evitare la propagazione di un'epizootia, conformemente all'articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE.

Art. 34 cpv. 1 e 2bis

¹ Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull'animale e sul suo detentore.

^{2bis} Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE.

2. Ordinanza del 29 febbraio 1988¹¹ sulla caccia

Art. 10^{quater} cpv. 2 lett. d, 3 e 4

² L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

d. Abrogata

³ Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta e l'impiego dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.

⁸ RS **916.443.14**

⁹ RS **916.40**

¹⁰ RS **0.916.026.81**

¹¹ RS **922.01**

⁴ Esso registra ogni anno nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹² sulle epizootie i cani per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

10 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹² RS **916.40**